



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (CENTINAIO)

dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (BONISOLI)

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)

e dal Ministro per la famiglia e le disabilità (FONTANA)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DI MAIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	14
Relazione tecnica	»	23
Disegno di legge	»	29
Testo del decreto-legge	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

Il provvedimento trasferisce le funzioni in materia di turismo fino ad oggi esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: la finalità è quella di promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività primarie, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di eccellenze del *made in Italy* che costituiscono un patrimonio unico, al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese, e che, trattate unitariamente da un solo Dicastero, mediante attente operazioni di *marketing*, potranno costituire un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione.

Questa innovazione organizzativa consentirà di valorizzare altresì la produzione agro-alimentare, attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, dando l'opportunità a chi visita l'Italia di conoscere il nostro Paese anche attraverso le produzioni tipiche. Una sinergia mirata ad affiancare settori (turismo e agricoltura, in senso lato, comprensivo di tutti i settori di attività inclusi in tale concetto) indubbiamente trainanti per l'economia italiana.

Nello specifico, il decreto-legge, che si compone di cinque articoli, dispone quanto segue.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF). Al medesimo Ministero sono trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. Il comma 2 prevede che per l'esercizio delle funzioni trasferite è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Dipartimento del turismo. Il comma 3 stabilisce la nuova denominazione dei Ministeri interessati conseguente al trasferimento delle funzioni: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali» (MiBAC). Ai commi 4 e 5 si chiarisce che le nuove denominazioni sostituiscono, ovunque presenti, le precedenti. Il comma 6 prevede che resti nell'ambito delle competenze del MiBAC, con le relative risorse finanziarie, la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo. La Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, o «Scuola del patrimonio», è un istituto di formazione, ricerca e studi avanzati nei settori di competenza del MiBAC; essa è nata dalla ridefinizione della Fondazione prevista dall'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma di fatto non è mai stata costituita, né è effettivamente entrata in attività. Tale ridefinizione è stata operata dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-

legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Proprio a seguito di tale disposizione, infatti, la Scuola, il cui statuto è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 11 dicembre 2015, ha avviato le proprie attività, avvalendosi delle risorse a tal fine previste dal MiBAC, ed ha pubblicato il primo bando di selezione allievi del corso «Scuola del Patrimonio» (I° ciclo 2018-2020). Con l'occasione e per effetto del trasferimento al MiPAAF delle competenze in materia di turismo, risulta necessario adeguare anche la denominazione della Scuola (il cui ambito di operatività era già nei fatti circoscritto, come detto, ai beni e alle attività culturali). Conseguentemente, la Scuola, ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali», provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ad apportare le necessarie modifiche al proprio statuto. Il comma 7 rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui al comma 1 e definirne le modalità di trasferimento. Al riguardo si precisa che le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società *in house* ALES. Al personale non dirigenziale

trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti. Per il personale comandato, la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Entro quindici giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al medesimo comma 7, il personale di ruolo a tempo indeterminato può esercitare il diritto di opzione. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Il comma 8 determina nel numero massimo di venticinque unità le posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali. In fase di riorganizzazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali potrà prevedere una posizione generale di livello generale presso gli uffici di gabinetto. Il comma 9 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. Il comma 10 disciplina la fase transitoria prevedendo che fino alla data del 31 dicembre 2018 il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si avvale delle competenti strutture e delle dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. I commi 11, 12, 13 e 14 introducono modifiche alla normativa riguardante l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e il Club alpino italiano (CAI), volte a sostituire il Dicastero competente per l'attività di vigilanza, individuandolo nel

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il comma 15 dispone che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, rubricato «Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», stabilisce, ai commi 1 e 2, che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano trasferite le funzioni di coordinamento delle azioni e degli interventi di monitoraggio di cui al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, esercitate attualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 dicembre 2013 n. 136, è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; analogamente, la Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 3 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche esercitati, nel corso della precedente legislatura, mediante un'apposita Struttura di missione, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine reca una serie di novelle legislative contenenti previsioni normative con riferimento alla suddetta Struttura di missione.

Il comma 4 provvede a novellare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di modificarne gli articoli 35 e 37, recanti le attribuzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 5 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e finalizzate allo svolgimento delle funzioni di cui alle precedenti disposizioni.

Il comma 6 prevede che le risorse di cui al comma 5 per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 2019, con la legge di bilancio, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 7 rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica le misure per l'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero, prevedendo l'invarianza della spesa.

Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel presente articolo ai commi da 1 a 5 e dispone che all'attuazione del medesimo articolo si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità. L'intervento normativo è volto a raccordare alcune competenze, proprie della materia della famiglia, al fine di rendere maggiormente sistematica e coerente la relativa disciplina, ricomprendendovi anche i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio no-

vero di competenze attinenti all'infanzia e all'adolescenza.

Inoltre, l'articolo disciplina il trasferimento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, al fine di delineare un quadro coordinato e armonico degli interventi per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), conferma ed amplia le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politica per la famiglia, già attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *e*), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e dell'articolo 1, comma 14, lettera *b*), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, norme che vengono, conseguentemente, abrogate dal comma 6 del presente articolo.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento finalizzate al sostegno alla famiglia assumono una particolare valenza nell'attuale momento storico, connotato da una sempre più marcata crisi delle nascite. Come testimoniano gli ultimi dati ISTAT, nel 2017 si è registrato un nuovo record negativo: sono stati infatti iscritti all'anagrafe per nascita solo 458.151 bambini, ossia il minimo storico dall'Unità d'Italia; a maggio di quest'anno lo stesso Istituto di statistica ha diffuso altri dati allarmanti: nel 2065, ovvero tra quarantasette anni, la popolazione italiana è stimata pari a 54,1 milioni, con una flessione rispetto al 2017 di 6,5 milioni. Illustri economisti e demografi confermano l'inscindibile nesso tra crisi della natalità e andamento dell'economia. Le politiche in favore della famiglia sinora adottate non sembrano, dunque, essersi rivelate efficaci ai fini del superamento della crisi demografica. Evidentemente, queste non hanno sopperito

alla mancanza di una programmazione strategica delle politiche familiari, ossia a una regia più ampia e complessiva dell'azione di governo capace di indirizzare e promuovere in modo sinergico le diverse politiche volte al sostegno e al benessere della famiglia e al rilancio della natalità, dando impulso a interventi selettivi in ogni ambito, *in primis* quelli economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione e della cultura.

È in questa logica che si muove il disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), ai sensi del quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia in tutte le sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine precipuo del contrasto alla crisi demografica. In questo ambito, viene specificato che, oltre alle funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché del Fondo per il sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1,

comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta ferma la funzione di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (lettera *a*, numero 2)) , mentre sono invece trasferite (lettera *a*, numero 3)) alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguardanti la Carta della famiglia, introdotta dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Il comma 1, lettera *b*), prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva la facoltà di delega della funzione.

Ai sensi del comma 1, lettera *c*), sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori, anche con riferimento al diritto degli stessi ad una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. Tale funzione di indirizzo e

coordinamento è esercitata anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve in tal caso le specifiche competenze in materia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si prevede, inoltre, che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, attualmente oggetto di una gestione condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia ora presieduto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro per la famiglia e le disabilità.

Le attività utili al funzionamento dell'Osservatorio saranno assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo è chiamato altresì ad esercitare le funzioni già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono, infine, attribuite le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285. Per tali finalità, il comma 3 dell'articolo 3 apporta le necessarie novelle alla citata legge n. 285 del 1997, con particolare riferimento alle competenze inerenti alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, la cui organizzazione è ricondotta in capo al citato Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il comma 1, lettera *d*), introduce significative novità connesse alla scelta di ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, il novero delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità. Attesa la frammentazione delle competenze in materia, il dettato normativo è volto ad individuare nella Presidenza del Consiglio dei ministri la sede propria per dare impulso a iniziative di programmazione e coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, con riferimento a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e fermo restando quanto specificamente previsto dal secondo periodo della medesima lettera *d*) con riferimento alle politiche in materia di salute, in relazione alle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento mediante l'espressione del concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute con riguardo alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità.

In tale quadro, specifica valenza assume l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi a tal fine dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge

3 marzo 2009, n. 18, la cui collocazione viene ricondotta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le funzioni trasferite, con diverse modalità, concernenti le disabilità sono quelle in materia di indirizzo e coordinamento delle politiche, sino ad oggi svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo una duplice direzione: in senso orizzontale, mediante l'ausilio di appositi Osservatori e la preparazione di Piani d'azione a cura degli stessi, con i quali è esercitato il coordinamento anche di competenze non strettamente attinenti alle politiche sociali (ad esempio per l'inclusione scolastica, la tutela della salute, la mobilità, ecc.); in senso verticale, mediante il coordinamento esercitato nell'ambito proprio delle politiche sociali, in particolare tra i diversi livelli di governo.

A essere trasferite integralmente sono le funzioni degli Osservatori, quindi quelle di indirizzo e coordinamento «orizzontale», proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri e peraltro già condivise con essa nella materia dell'infanzia e dell'adolescenza. Sia in materia di minori, che di disabilità, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali vi erano infatti funzioni di organizzazione di Conferenze nazionali, tipicamente connesse ai Piani d'azione elaborati o da elaborare da parte degli Osservatori; tali Conferenze, che rappresentano momenti di grande partecipazione da parte delle istituzioni, degli operatori e del mondo del terzo settore, e le relative funzioni, sono ora trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A fianco di tali attribuzioni, è stato altresì configurato un modello di coordinamento verticale in parte condiviso tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in capo al quale rimane comunque ferma la gestione di carattere amministrativo dei fondi dedicati alle disabilità, salve le eccezioni di seguito rappresentate. In particolare, con riferimento

ai principali fondi in materia di disabilità, sino ad oggi di esclusiva spettanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo dispone che:

a) il Fondo per le non autosufficienze sia ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (in luogo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), su proposta congiunta del Ministro per la famiglia e le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ferma restando l'espressione del concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze e la previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) la dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia trasferita al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la citata Conferenza unificata;

c) il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di noi») sia ripartito con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ferma restando in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la gestione amministrativa del Fondo.

Infine, circa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, viene attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di espressione del concerto del decreto che ne dispone l'utilizzo.

Al fine di favorire le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, il comma 2 apporta le necessa-

rie novelle alla citata legge di stabilità per il 2016 in materia di Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In base alla nuova formulazione, l'eventuale adozione di nuovi criteri e modalità per il rilascio della Carta sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

In coerenza con le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, il comma 3 apporta le necessarie novelle alla citata legge n. 285 del 1997, con particolare riferimento alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza. L'evento, in precedenza organizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresenta un'occasione importante di confronto e scambio tra le amministrazioni centrali e territoriali, le associazioni, il privato sociale, le imprese e tutti gli attori che si occupano di infanzia e adolescenza, anche in vista della formulazione del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Con la norma di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione della Conferenza è ora ricondotta al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio.

La lettera b) del comma 3, modificando l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998 n. 269, dispone, in linea con le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative al coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni sulla prevenzione, assistenza e tu-

tela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale, l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e non più presso il Dipartimento per le pari opportunità, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minore, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, potranno essere aggiornate la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Il comma 4 dell'articolo prevede le necessarie modifiche normative per l'esercizio dei compiti di coordinamento ed indirizzo in materia di disabilità.

In particolare, la lettera *a*) novella gli articoli 41 e 41-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri talune competenze in materia di *handicap*.

Più specificamente, ai sensi della novella al citato articolo 41, l'attività di coordinamento delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della legge e i compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità. Inoltre, i disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il cui parere è peraltro obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia. Sarà, coerentemente, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per la famiglia e le disabilità, in base al novellato articolo 41-*bis*, a presentare, ogni due anni, la relazione

al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.

La lettera *b*) incide sulle modalità di adozione degli atti concernenti il Fondo per le non autosufficienze, indirizzato a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti. In particolare, la novella al comma 1265 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del citato Fondo sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta congiunta del Ministro per la famiglia e le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In virtù di quanto disposto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, la predetta novella comporta che con le medesime modalità sarà adottato anche il Piano triennale per la non autosufficienza, ossia lo strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo, elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, in relazione alla quale interviene anche la successiva lettera *e*) del comma 4.

La lettera *c*) prevede alcune modifiche concernenti l'allocazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con legge 3 marzo 2009, n. 18 (articolo 3), in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In primo luogo, si trasferisce la collocazione dell'Osservatorio dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Osservatorio sarà presieduto dal Pre-

sidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità. Quanto alla disciplina dell'Osservatorio, si prevede che eventuali aggiornamenti della sua composizione e organizzazione e del suo funzionamento siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Vengono inoltre semplificate le modalità per disporre la proroga della durata in carica dell'Osservatorio.

La lettera *d*) reca le modifiche di coordinamento in relazione alla legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetta «Dopo di noi»). In primo luogo, al numero 1), si prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, il decreto con il quale si definiscono gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti con grave disabilità sia adottato congiuntamente dal Ministro per la famiglia e le disabilità e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Parimenti, al numero 2), si prevede che anche il decreto che deve individuare i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo istituito dalla predetta legge sia adottato congiuntamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per la famiglia e le disabilità. Infine, anche la ripartizione annuale delle risorse del Fondo è disposta con decreto interministeriale, mentre è prevista l'espressione del concerto del Ministro per la famiglia e le disabilità con riferimento al decreto attuativo relativo alla disciplina, contemplata nella medesima legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e

fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.

La lettera *e*) reca modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. In primo luogo, al numero 1) si prevede che la composizione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sia integrata da un ulteriore rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si aggiunge a quello del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Inoltre, al numero 2), per quanto concerne il funzionamento della Rete, la novella stabilisce che il Ministro per la famiglia e le disabilità partecipi alle riunioni della stessa in qualità di invitato permanente, ferma restando la possibilità di invitare altri membri del Governo.

La lettera *f*) reca modifiche all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponendo che la dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale dell'assistente familiare, sia trasferita al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si interviene, inoltre, in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo – in precedenza rimessa a specifici provvedimenti legislativi – stabilendo che a tal fine si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata.

Le ulteriori disposizioni introducono una serie di novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, relativo alla promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

In particolare, con la lettera *g*) si prevede anche il concerto del Ministro per la famiglia e le disabilità per il decreto del Ministro della salute con cui sono definite le Linee guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva e del Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con la lettera *h*), si prevede che il Ministro per la famiglia e le disabilità esprima il parere sul decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui si definiscono i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

La lettera *i*) integra la composizione dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica con un rappresentante del Ministro per la famiglia e le disabilità.

Infine, la lettera *l*) prevede anche il concerto del Ministro per la famiglia e le disabilità ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvede al riparto dei contributi tra gli enti territoriali interessati per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del presente articolo, il comma 5 dispone che le competenti amministrazioni centrali siano tenute a cooperare e a raccordarsi con la Presidenza medesima.

Il comma 6 reca le abrogazioni necessarie ai fini del coordinamento normativo.

Il comma 7 dispone uno specifico stanziamento in favore della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, pari a 250.000 euro per l'anno 2018 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, finalizzato alla copertura delle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 8 prevede che dall'attuazione delle norme dell'articolo 3 non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto in relazione al funzionamento dell'Osservatorio di cui sopra.

L'articolo 4, al comma 1, si limita ad eliminare la previsione dell'istituzione con legge di un apposito Dipartimento «Casa Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto l'organizzazione della Presidenza medesima è rimessa, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ad atti di organizzazione interna.

La norma di cui al comma 2 si rende necessaria per favorire la conclusione di un procedimento già avviato con specifico avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici.

Infatti, le verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici delle zone sismiche classificate 1 e 2 sono state previste con finanziamenti statali sia dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con gestione a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia con le risorse di cui dall'articolo 41, comma 3, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite dal Dipartimento Casa Italia.

Pertanto, già in fase di predisposizione dell'avviso pubblico si era concordato un uso congiunto delle risorse per evitare una duplicazione delle procedure. Parimenti, anche il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse pubbliche è stato previsto mediante un unico sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Così, l'avviso pubblico prot. n. 8008 del 28 marzo 2018 ha previsto che parte della graduatoria per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sulle scuole in zona sismica 1 fosse finanziata con le risorse gestite dal Dipartimento Casa Italia, mentre la restante parte (sia per le restanti scuole in zona sismica 1 che per quelle in zona sismica 2) fosse finanziata con le maggiori risorse gestite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con la soppressione del Dipartimento Casa Italia e per evitare ritardi nell'autorizzazione degli enti beneficiari, anche alla luce del termine del 31 agosto 2018, previsto dall'articolo 20-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 8 del 2017, per effettuare le verifiche di vulnerabilità nelle scuole, la norma in questione consente di riassegnare

le risorse gestite dal suddetto Dipartimento al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per garantire un'autorizzazione unica e una gestione congiunta degli interventi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, a seguito della mancata riconferma della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 5 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, nasce dall'esigenza di riordinare le attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché di procedere al riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame è volto a trasferire le funzioni fino ad oggi esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La finalità è quella di promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività primarie, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di eccellenze del *Made in Italy* che costituiscono un patrimonio unico, al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese, che, trattate unitariamente da un solo Dicastero, mediante attente operazioni di marketing, potranno costituire un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione.

Questa innovazione organizzativa consentirà di valorizzare altresì la produzione agroalimentare, attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, dando l'opportunità a chi visita l'Italia di conoscere il nostro Paese anche attraverso le produzioni tipiche. Una sinergia mirata ad affiancare settori (turismo e agricoltura, in senso lato, comprensivo di tutti i settori di attività inclusi in tale concetto) indubbiamente trainanti per l'economia italiana.

I requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, risiedono nel favorire il rapido avvio di una politica integrata di valorizzazione del *Made in Italy* e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia. La riorganizzazione proposta è, pertanto, fondata su principi di razionalizzazione, efficienza, efficacia, competitività e innovazione.

Le disposizioni dell'articolo 2 hanno l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficienti i sistemi di *governance* per la risoluzione di alcune problematiche ambientali di particolare rilevanza ed urgenza, attraverso il trasferimento in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei compiti, già provvisoriamente attribuiti durante la XVII legislatura alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di dissesto idrogeologico e difesa del suolo. Vengono altresì attribuiti al medesimo Ministero i compiti di coordinamento in materia di interventi di emergenza ambientale nella c.d. "Terra dei Fuochi" e l'integrazione delle funzioni individuate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con i compiti relativi alla promozione dell'economia circolare e all'uso efficiente delle risorse, al coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno

ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati. In tal modo viene individuato un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per le materie sopraindicate.

L'intervento normativo di cui all'articolo 3 è coerente con il perseguimento dell'obiettivo di sostenere ad ampio raggio la famiglia, intesa in una accezione ampia, al fine di rendere coerenti ed efficaci gli interventi volti al suo sostegno e contrastare il calo delle nascite e la conseguente crisi demografica in atto. In questa prospettiva, l'intervento mira al riordino ed al rafforzamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri - ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità - in materia di tutela dei diritti e promozione del benessere della famiglia, nonché in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali e per l'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre, l'intervento reca significative innovazioni finalizzate a trasferire in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento concernenti le politiche in favore delle persone con disabilità, al fine di delineare un quadro unitario, coordinato e armonico degli interventi per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 4 del decreto-legge in esame contiene novelle legislative riferite all'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto "Casa Italia" in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e agli interventi di edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche dedicate allo scopo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per ciò che attiene all'articolo 1, si rappresenta che con il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali.

Sulla base di tale disposizione è stato modificato l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Tale regolamento è stato modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238.

Per quanto riguarda la normativa di settore, le direttive tracciate dalla legislazione statale succedutasi nel tempo passano dalla prima legge-quadro sul turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", abrogata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo") sino a giungere all'ultimo intervento normativo attuato con il c.d. Codice del Turismo

(decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”) che ha, a sua volta, abrogato la precedente legge quadro n. 135 del 2001.

Per ciò che attiene all’articolo 2, si rappresenta che le funzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela e del mare sono individuate dagli articoli 35 al 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. L’organizzazione delle strutture amministrative è invece demandata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”.

Per quanto concerne le problematiche relative alla cd. “Terra dei fuochi”, le azioni di monitoraggio ed intervento ambientale, nonché gli organi deputati al coordinamento sono previsti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Per quanto concerne i compiti relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, nonostante siano già contemplate ordinariamente tra i compiti del Ministero dell’ambiente, tali funzioni erano state assegnate durante la scorsa legislatura a una specifica Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, poi confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016.

L’intervento normativo di cui all’articolo 3 si inserisce in quadro ordinamentale previgente spesso connotato da una situazione di disomogeneità sul piano delle funzioni di indirizzo e coordinamento e degli interventi, anche di natura economica, che sono stati negli anni attribuiti in capo a diversi Ministeri. La riconduzione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del complesso delle politiche e degli interventi relativi a famiglia e disabilità, pertanto, ha richiesto un intervento normativo primario sia per trasferire a l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento sia in taluni casi la gestione - o la cogestione - di alcuni Fondi già istituiti a favore della famiglia ovvero di soggetti con disabilità. Completa, poi, il quadro degli interventi la riconduzione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività svolte a livello tecnico-scientifico da taluni organismi (Osservatori) in materia di infanzia e adolescenza e disabilità.

Per l’esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto “Casa Italia” e agli interventi di edilizia scolastica risultano rilevanti l’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e l’articolo 1, comma 487, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le norme inserite nell’articolo 1 incidono sulle leggi e i decreti seguenti:

- legge 26 gennaio 1963, n. 91;
- legge 2 gennaio 1989, n. 6;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

- decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2016, n. 106.

L'intervento normativo, all'articolo 2, conferma in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i compiti relativi agli interventi ambientali in materia di "Terra dei fuochi", modificando l'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. Al fine di riassegnare al Ministero dell'ambiente i compiti in tema di dissesto idrogeologico, affidate durante la scorsa legislatura alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il comma 3 provvede a modificare l'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 e l'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in maniera tale da riassegnare al Ministero dell'ambiente i compiti assegnati per legge a tale Struttura di missione. Al fine di razionalizzare i compiti assegnati al Ministero dell'ambiente, il comma 4 provvede inoltre a modificare gli attuali articoli 35 e 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che regolamenta l'organizzazione del Governo. Il comma 6 prevede infine che con decreto del Presidente della Repubblica sia operata una riorganizzazione delle strutture amministrative del Ministero dell'ambiente, superando l'attuale organizzazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione".

Per quanto riguarda l'articolo 3 del decreto-legge in esame, considerata la frammentarietà e disomogeneità del panorama normativo previgente, l'intervento previsto da una parte reca, al comma 1, la declaratoria delle funzioni di indirizzo e coordinamento trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei diversi ambiti; dall'altra, nei commi successivi, si dispongono i coordinamenti normativi incidenti su una pluralità di leggi, al fine di introdurre le necessarie modifiche coerenti con il trasferimento delle funzioni. Alcune disposizioni sono invece meramente ricognitive di funzioni già in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si rappresenta, infine, che la novella inserita nell'articolo 4 del decreto-legge in esame, relativa alla sostituzione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ha lo scopo di aggiornamento del riferimento normativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è coerente con i principi costituzionali in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il testo del provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sia in relazione al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome. In particolare, in materia di famiglia e disabilità, risulta funzionale all'attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, eguaglianza sostanziale e sostegno alla famiglia, di cui agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, nonché a quanto previsto con riferimento alle persone con disabilità dall'art. 38 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nell'articolato del decreto-legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione in quanto riferite all'assetto ordinamentale di Amministrazioni centrali dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del decreto-legge in commento non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma, e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il decreto-legge in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato attuale non risultano essere stati presentati, né essere in discussione, progetti di Legge inerenti alla materia oggetto del decreto-legge in questione.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta attualmente pendente alcun giudizio di costituzionalità su norme relative all'oggetto del decreto-legge proposto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo garantisce il rispetto delle norme europee. Non si riscontrano elementi di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea, trattandosi di norme relative all'organizzazione della Pubblica amministrazione.

Inoltre, l'intervento proposto in materia di disabilità risponde al quadro delineato nell'ambito della strategia europea sulla disabilità 2010-2020, adottata dalla Commissione quale principale strumento per sostenere l'attuazione da parte dell'UE della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), nonché alla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quest'ultima, infatti, all'art. 26, riconosce il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Inoltre, la medesima Carta, all'art. 21, vieta qualsiasi forma di discriminazione basata sulla disabilità. Proprio in questa direzione, inoltre, la direttiva europea 2000/78/CE del 27 novembre 2000, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della

parità di trattamento nella specifica materiale dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a danno dei lavoratori con disabilità.

L'attribuzione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di disabilità al Presidente del Ministro - ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità - appare funzionale al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità, favorendo, quindi, anche la realizzazione degli obiettivi previsti dall'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono allo stato attuale procedure di infrazione nei confronti dell'Italia relative all'oggetto del decreto-legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto-legge in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante altresì l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e novellata dal presente decreto. Parimenti, è coerente con la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 47 e la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea vertenti su materie oggetto del presente intervento normativo, né indicazioni da parte della giurisprudenza europea sullo specifico problema, affrontato dal presente schema di decreto-legge.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'intervento normativo tiene conto della predetta strategia europea sulla disabilità 2010-2020 quale principale strumento per sostenere l'attuazione da parte dell'UE della citata convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La strategia europea sulla disabilità individua otto settori per azioni congiunte tra l'Unione europea e gli Stati membri, quali: accessibilità; partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per non alterare l'organicità del corpus normativo previgente in materia di organizzazione ministeriale. In particolare, in materia di famiglia e disabilità, in conseguenza del trasferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri – ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità – delle funzioni già di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di carta della famiglia, viene novellato l'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Analogamente, in conseguenza del trasferimento delle funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, sono novellati l'art. 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285 e l'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il trasferimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità ha reso necessaria, invece, la novella delle seguenti disposizioni:

- artt. 41, commi 1, 2 e 8 e 41-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, interamente sostituito;
- art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 3 marzo 2009, 18;
- artt. 2, comma 2, 3, comma 2, 6, comma 11, e 8, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;
- art. 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, interamente sostituito;
- artt. 5, comma 6, 12, comma 5, e 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo normativo non prevede effetti retroattivi nel suo articolato, né reviviscenza di norme precedentemente abrogate o norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 1, comma 7, dell'intervento normativo d'urgenza proposto prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provveda alla puntuale individuazione delle risorse umane, che includono il personale di ruolo e il personale a tempo determinato, strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle stesse, entro i limiti del contratto in essere, strumentali e finanziarie dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 8 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano adeguate le dotazioni organiche e le relative strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali. Il successivo comma 9 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

L'articolo 2, comma 5, individua un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di provvedere alla puntuale quantificazione e al trasferimento delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite. Al comma 6 si prevede una riorganizzazione delle strutture amministrative del Ministero dell'Ambiente, funzionale alla precisazione di compiti e funzioni derivante dall'intervento normativo, tramite decreto del Presidente della Repubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al comma 7 si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le opportune variazioni di bilancio con proprio provvedimento. Tali disposizioni non individuano termini perentori per l'adozione degli atti attuativi segnalati.

A seguito del trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il sostegno del ruolo di assistenza e cura dell'assistente (*caregiver*) familiare, è previsto che i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo medesimo siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati già disponibili presso le Amministrazioni proponenti e non è stato necessario commissionare apposite elaborazioni statistiche all'Istituto nazionale di statistica.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in materia di famiglia e disabilità.

L'**articolo 1** reca disposizioni sul trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo.

Il **comma 1** individua la decorrenza del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, avendo carattere ordinamentale, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il trasferimento dei relativi posti funzione rispettivamente di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale presso il Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del posto di funzione di Capo del Dipartimento del turismo - individuati, ai sensi del D.M. n. 5556 del 23 maggio 2014, in € 301.443,29 al lordo degli oneri riflessi, come da tabella sottostante - sono compensati mediante soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, pari a due, individuati presso gli uffici di diretta collaborazione del MIPAAF, il cui costo complessivo è di € 323.942 al lordo degli oneri riflessi. Ai fini della predetta quantificazione, si specifica che il costo di un dirigente di livello non generale, come da autorizzazione ad assumere di cui al DPCM 4 aprile 2017, è stimato in € 161.971,00 (onere complessivo, compresi gli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione, di cui € 77.204,00 per le competenze fisse e € 84.767,00 per le competenze accessorie, al lordo degli oneri contributivi).

	dirigente I fascia - capo dipartimento
stipendio tabellare	55.397,39
posizione fissa	36.299,70
posizione variabile	89.700,00
totale competenze fisse	181.397,09
oneri contributivi sulle competenze fisse	69.620,20
risultato	38.000,00
oneri contributivi su risultato	12.426,00
onere complessivo	301.443,29

Per effetto delle disposizioni in commento, la dotazione organica del personale dirigenziale del MIPAAF di cui al DPCM 105/2013, come modificata dal DPCM 143/2017, risulta rideterminata come segue:

- personale dirigenziale di livello generale da 11 posti di funzione a 13 posti di funzione (+1 dirigente generale proveniente dal MIBACT e +1 Capo Dipartimento);
- per il personale dirigenziale di livello non generale sono confermati 61 posti di funzione (+2 dirigenti provenienti dal MIBACT e -2 posti a seguito della compensazione a copertura del costo del nuovo Capo Dipartimento).

I **commi 3, 4 e 5** apportano modifiche a carattere ordinamentale in ordine alle attribuzioni e funzioni delle Amministrazioni coinvolte dal trasferimento delle funzioni in materia di turismo. In particolare, si segnala che il comma 3, lettera e), apporta un "intervento manutentivo" dell'articolo



34 del decreto legislativo n. 300/1999 ove si provvede ad adeguare, da due a quattro, il numero delle strutture dipartimentali del MIPAAF non solo alla modifica introdotta dal presente provvedimento, ma considerando anche l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che ha assunto la struttura dipartimentale con l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al **comma 6** è previsto che resti nell'ambito delle competenze del MiBAC, con le relative risorse finanziarie, la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituto di formazione, ricerca e studi avanzati nei settori di competenza del MIBAC. Dal punto di vista contabile, si provvederà al trasferimento del cap. 6823, p.g. 2, da cui la Scuola riceve i propri contributi ordinari, dal CdR 16 - Direzione generale Turismo, al CdR 17 - Direzione generale Educazione e ricerca, in coerenza peraltro con l'attività di vigilanza esercitata da quest'ultima sulla Scuola medesima.

Il **comma 7** disciplina le modalità di individuazione delle risorse da trasferire. In particolare, le risorse umane da trasferire includono il personale di ruolo e il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale turismo del MIBACT alla data del 1° giugno 2018.

Si prevede, altresì, che al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Il riferimento è al trattamento economico più favorevole riconosciuto al personale interessato da precedenti procedure di trasferimento disposte dalle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 2013, n. 71 (per il personale proveniente dalla PCM); articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (per il personale proveniente da Cinecittà Luce s.p.a.) e articolo 10, comma 2, del D.P.C.M. 21 novembre 2016 di attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 (per il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato).

La disposizione riconosce, inoltre, in favore del personale interessato dal trasferimento, il diritto di opzione a permanere nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Al fine di garantire la neutralità finanziaria, è previsto che le facoltà assunzionali del predetto Dicastero (che presenta la necessaria capienza derivante da economie da cessazione riferite all'anno 2017) siano ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

Al fine di evitare l'insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 8** determina in numero massimo di 25 unità gli uffici dirigenziali generali del Ministero per i beni e le attività culturali lasciando di fatto invariato il numero massimo di posti di funzione di livello dirigenziale generale anche a seguito della soppressione della Direzione generale del Turismo. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della previsione, sono soppressi un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Pertanto si ha: -1 dirigente generale trasferito al MIPAAFT, +1 dirigente generale di nuova istituzione e -2 posti di livello dirigenziale non generale a seguito della compensazione a copertura del costo del nuovo dirigente generale. Ulteriori 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale sono portati in riduzione nella relativa dotazione organica del MIBACT in quanto trasferiti presso il Dipartimento del Turismo istituito presso il MIPAAFT. Tale previsione troverà compiuta definizione nel successivo Decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione che provvederà ad adeguare, tra l'altro, la Tabella A allegata al DPCM 171/2014 come modificata dall'articolo 2, comma 2, del DPCM 238/2017. Pertanto, la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali dovrà prevedere, oltre al numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale, il numero massimo di 163 uffici dirigenziali di livello non generale.



Il **comma 9** prevede che, con successivo Decreto del Presidente della Repubblica, si provvede alla riorganizzazione dell'articolazione del MIPAAFT a seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, da realizzarsi anche mediante soppressione, fusione o accorpamento degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi i limiti dei posti di funzione dirigenziale generale e non generale come specificati al comma 2.

Il **comma 10** prevede che l'avvalimento delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali fino al 31 dicembre 2018. Parallelamente con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

I **commi 11, 12, 13 e 14** apportano modifiche di carattere ordinamentale.

Il **comma 15** contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui al presente articolo.

Per quanto sopra esposto, dalle disposizioni di cui all'**articolo 1** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** reca disposizioni finalizzate al riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I **commi 1, 2 e 3** provvedono a trasferire le attribuzioni relative alle azioni e agli interventi di monitoraggio degli interventi ambientali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 136 del 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui viene assegnato il coordinamento del Comitato interministeriale e della Commissione istituite dal medesimo decreto-legge, nonché le relative attività di supporto tecnico in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche. Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si riconducono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competenze istituzionalmente proprie del Ministero stesso, che dispone già delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro assolvimento, di cui ai capitoli di bilancio indicati nella seguente tabella.

Missione	Programma	Centro Responsabilità	Azione	Capitolo	PG	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	8 - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque	4 - Bonifica dei siti inquinati e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse	3121 - Spese per acquisto di beni e servizi	1 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni	23.695	24.240	24.240

Infatti tali competenze sono già attribuite al Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 142 del 2014, e in particolare alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, che manterrà la composizione di un direttore generale e quattro dirigenti di seconda fascia. Si precisa, inoltre, che nell'ambito della suddetta Direzione operano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 8 del 2015, 4 Divisioni di cui 1 (di posizione dirigenziale di seconda fascia) denominata "Bonifiche e risanamento", che ha competenza in materia di risanamento dei siti inquinati, e 1 (di posizione dirigenziale di seconda fascia)



denominata "Difesa del suolo e rischio idrogeologico", che ha competenza in materia di dissesto idrogeologico.

Il **comma 4** novella gli art. 35 e 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativi alle attribuzioni del Ministero dell'ambiente, secondo le competenze confermate ai commi precedenti del presente articolo.

Il **comma 5** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le risorse allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio finalizzate allo svolgimento delle funzioni trasferite dal presente articolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La norma, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** dispone che le risorse di cui al comma 5, per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 7** autorizza, con decreto del Presidente della Repubblica, l'adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'ambiente rispetto a quanto disposto dai precedenti commi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, tale adeguamento, finalizzato alla semplificazione e alla razionalizzazione dell'attuale organizzazione, opera una revisione puramente funzionale delle competenze del Ministero dell'ambiente per garantire il loro miglior perseguimento.

Il **comma 8** contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provveda all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'**articolo 2**, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** reca una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e disabilità.

L'intervento normativo è inteso a raccordare alcune competenze, proprie della materia della famiglia, al fine di rendere omogenea e coerente la relativa disciplina, ricomprendendovi i profili relativi alle adozioni, anche internazionali, nonché un più ampio novero di competenze attinenti all'infanzia e all'adolescenza.

In tale quadro, il comma 1, lettera d), dell'articolo disciplina altresì il trasferimento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento alle politiche per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, al fine di delineare un quadro coordinato e armonico degli interventi per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, fermo restando quanto previsto con specifico riguardo alle politiche in materia di salute.

In tale ambito, le disposizioni del decreto prevedono altresì il trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle funzioni di competenza statale, già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, funzioni che sono esercitate in primo luogo mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la cui sede e la cui gestione sono contestualmente trasferiti presso la Presidenza medesima. L'articolato prevede poi diverse formule di adozione congiunta ovvero di concertazione tra il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità



e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'adozione di taluni atti concernenti i principali fondi in materia di disabilità, la cui gestione amministrativa rimane tuttavia in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'unica eccezione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, la cui dotazione viene invece trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alle funzioni trasferite di segreteria tecnica e per l'assolvimento dei compiti del citato Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - per il cui funzionamento il comma 7 dispone uno specifico stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 - si rappresenta che la Direzione Generale competente del predetto Ministero si è sinora avvalsa di personale esterno sulla base di apposite Convenzioni, richiamate da ultimo nell'atto di ricostituzione dell'organismo, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2017, secondo cui *"Per l'assolvimento delle funzioni dell'Osservatorio, nonché per il supporto alla segreteria tecnica di cui al comma 1, la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali di cui al comma 1 si avvale delle risorse residue di cui alle convenzioni, con i relativi programmi esecutivi, ancora in essere, stipulate per garantire il supporto all'Osservatorio nelle sue precedenti composizioni e sottoscritte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)- già ISFOL, in data 23 dicembre 2009, in data 29 dicembre 2010 ed in data 19 dicembre 2014"*.

Ciò premesso, mantenendosi in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni istituzionali di gestione dei predetti fondi, il relativo personale non risulta eccedente rispetto alle funzioni, essendo già adibito alle stesse. Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già co-presieduto dal Ministro delegato per le politiche della famiglia.

Quanto al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni nelle materie di cui all'articolo 3 in oggetto, il comma 5 dispone che le competenti amministrazioni centrali siano tenute a cooperare e a raccordarsi con la Presidenza medesima. L'esercizio delle funzioni trasferite, pertanto, non necessiterà di conseguenti trasferimenti di risorse umane e strumentali. La gestione delle nuove competenze sarà assicurata da una razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che saranno utilizzate in ragione delle nuove necessità nei limiti del proprio bilancio interno.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto dal citato comma 7, le disposizioni dell'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 introduce alcune modifiche nell'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto "Casa Italia" e ad alcuni interventi di edilizia scolastica.

In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, mantenendo l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia" in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sopprimendo il Dipartimento "Casa Italia", ferme restando le attribuzioni disoiplinate dal Codice della protezione civile di cui al d. lgs. n. 1 del 2018.

La norma di cui al **comma 2** si rende necessaria per favorire la conclusione di un procedimento già avviato con specifico avviso pubblico del MIUR relativo al finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici. Infatti, per evitare una duplicazione delle procedure, le verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici delle zone sismiche classificate 1 e 2 sono state previste con finanziamenti statali sia dall'art. 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, con gestione a carico del MIUR, sia con le risorse di cui dall'art. 41, comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-



legge n. 50 del 2017, gestite dal Dipartimento Casa Italia (cfr. avviso pubblico prot. n. 8008 del 28 marzo 2018).

Con la soppressione del Dipartimento "Casa Italia" e per evitare ritardi nell'autorizzazione degli enti beneficiari, anche alla luce del termine del 31 agosto 2018 previsto dall'art. 20-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 8 del 2017 per effettuare le verifiche di vulnerabilità sulle scuole, la norma in questione consente di riassegnare le risorse gestite dal suddetto Dipartimento al Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 7105) di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, iscritto nello stato di previsione del MIUR, per garantire un'autorizzazione unica e una gestione congiunta degli interventi. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3**, a seguito della mancata riconferma della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (istituita con dPCM 27 maggio 2014), attribuisce al MIUR la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Dall'**articolo 4**, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, d.l. la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 LUG. 2018



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018.

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del *Made in Italy* e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia;

Ritenuto altresì necessario ed urgente procedere ad una riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati, per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo sostenibile ed economia circolare;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente procedere ad un riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di politiche in favore delle persone con disabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali;»;

b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse;

c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo» sono soppresse;

d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di

turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;

e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali» e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società *in house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riasorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vi-

gente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

b) le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

12. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- b) la parola: «tesoro,» è sostituita dalle seguenti: «tesoro e»;
- c) le parole: «e dal Ministero per l'agricoltura e le foreste» sono soppresse.

13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:

- a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
- b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino Italiano sono modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa»;

b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud» e le parole da: «un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.».

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 è abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;»;

b) all'articolo 37, comma 1, le parole: «, comma 5-*bis*,» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

6. Le risorse di cui al comma 5, per l'anno 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità)

1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del

benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;

c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:

1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riferimento alle politiche in materia di salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento esprimendo il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono sopresse le seguenti: «di concerto con».

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c):

a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia»;

b) all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «- Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti «- Dipartimento per le politiche della famiglia» e le parole: «Ministro per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità».

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d):

a) alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro per gli affari sociali coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

2) all'articolo 41-*bis*, comma 1, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 è sostituito dal seguente:

«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il

funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.»;

d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono»;

3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettono»;

e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante» e le parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ove nominato,

nonché un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo»;

f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 è sostituito dal seguente:

«254. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale dell'assistente familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.»;

g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilità,»;

h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,»;

i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «ed è composto» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché,»;

l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,».

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, è destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-

litica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4.

(Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica)

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, è istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

b) al comma 2, le parole: «l'immediata operatività del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».

2. Le risorse individuate per le finalità di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e candidati dagli enti locali nell'ambito della procedura selettiva di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e le parole: «della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del medesimo Ministero»;

b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri -Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) al comma 489:

1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri -Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 12 luglio 2018.

MATTARELLA

CONTE - CENTINAIO - BONISOLI - COSTA - FONTANA -
TRIA - TONINELLI - BONGIORNO - DI MAIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 4,00